
MATERNITÀ SURROGATA E ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: UN GIUSTO PUNTO DI EQUILIBRIO TRA DESIDERIO DI GENITORIALITÀ E TUTELA DEL MINORE?¹

Francesco Molinaro²

ABSTRACT

The paper, after highlighting the persistent reasons for the ban on surrogacy, focused on the solution identified by Italian jurisprudence (adoption in special cases) to reconcile the ban on gestation on behalf of others and the need to ensure full protection for the child born.

This institution, despite the adjustments made by jurisprudence, still does not seem to guarantee full protection for the born child. Therefore, in the author's opinion, it would be necessary for the legislature to intervene and, by enhancing the peculiarities of surrogacy, introduce a new adoptive figure that is not based on the requirement of the state of abandonment but revolves around the existence of a parenting project and a concrete and genuine emotional bond between the couple and the born child.

¹ **Como citar este artigo científico.** MOLINARO, Francesco. Maternità surrogata e adoção in casi particolari: un giusto punto di equilibrio tra desiderio di genitorialità e tutela del minore? In: **Revista Amagis Jurídica**, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, Belo Horizonte, v. 17, n. 3, p. 165-190, set.-dez. 2025.

² Dottore di ricerca nell'Università "Tor Vergata" di Roma. *E-mail:*francesco.molinaro1991@gmail.com

SOMMARIO: § 1 La famiglia e le tecniche di procreazione medicalmente assistite. § 2 La maternità surrogata nel panorama internazionale. § 3 Il problema del c.d. “turismo procreativo” e la soluzione dell’adozione in casi particolari nella giurisprudenza nazionale. § 4 Il vuoto di tutela del minore non adottato a seguito delle Sezioni Unite e il tentativo della dottrina di colmarlo. § 5 La necessità di un intervento normativo: prospettive di riforma. Riferimenti.

§ 1 LA FAMIGLIA E LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITE

Negli ultimi anni si sta assistendo al progressivo “svuotamento” del concetto di famiglia inteso in senso “statico”, quale società naturale fondata sul matrimonio, in favore di una nozione “dinamica”, che ruota intorno alla reciprocità degli affetti³.

Il cambio di prospettiva, che ha messo in discussione⁴ la visione individualistica e istituzionale⁵ della famiglia, è dovuto non solo alla mutata tradizione socio-culturale, più propensa ad accogliere un concetto ampio di famiglia⁶ – all’interno del quale ricomprendere le unioni civili e le convivenze *more uxorio* – ma anche ai recenti sviluppi scientifici (cfr. Disalvo, 2023, p. 1.178) che hanno consentito

³ Dopo la stagione delle riforme post-codicistiche la visione individualistica e istituzionalistica della famiglia è stata superata da una concezione prevalentemente funzionale dei rapporti familiari che più che valorizzare il dato strutturale (ad es. l’atto di matrimonio) o quello naturale (ad. es. il vincolo di sangue) ha posto l’accento sulla funzione della famiglia, quale luogo in cui, attraverso la condivisione degli affetti, si determina la promozione e la crescita della persona (cfr. Federico, 2020, p. 659).

⁴ Sul punto si veda Sangermano (2023, p. 1.477), il quale osserva come “la concezione di famiglia... si riempia progressivamente di nuove connotazioni in cui il pluralismo e la molteplicità dei modelli familiari, la forza regolatrice dell’autonomia privata, la crescente attenzione anche in ordine alle criticità insite nelle istanze di genitorialità, un tempo forse impensabili, determinano lo sgorgare di una nuova dimensione della giuridicità”.

⁵ Sulla concezione tradizionale di famiglia si rinvia agli scritti di Dusi (1924, p. 118) e Bonfante (1926, p. 1).

⁶ L’affermarsi di nuovi modelli familiari, dovuti al mutato contesto socio-culturale e ai progressi compiuti dalla scienza, hanno messo in crisi la concezione di famiglia di Arturo Carlo Jemolo, quale “*isola che il mare del diritto potrebbe solo lambire*” (così Jemolo, 1957, p. 241). Tale affermazione si legge anche in Jemolo (1966).

alle persone, naturalisticamente impossibilitate ad avere figli, di soddisfare il proprio desiderio di genitorialità ricorrendo a tecniche alternative, come la maternità surrogata.

Tale pratica, anche indicata con i termini di “gestazione per altri” o di “utero in affitto”, costituisce un modello di procreazione artificiale che si affianca alla fecondazione, la quale, a seconda che il materiale genetico impiantato nell’utero della donna appartenga alla coppia o a un terzo estraneo, assume il nome di fecondazione omologa o eterologa⁷. Tuttavia, la maternità surrogata, a differenza delle pratiche di fecondazione appena menzionate, si caratterizza perché non si limita all’impianto del materiale genetico nell’utero della donna ma richiede che un soggetto terzo, la gestante, si impegni a portare avanti la gravidanza per conto di una persona *single* (cfr. D’Avack, 2017, p. 139) o di una coppia.

La tecnica procreativa così delineata può assumere diverse forme a seconda dei soggetti coinvolti e delle modalità con cui viene espletata.

Quanto alle forme, nella comunità scientifica si suole distinguere tra maternità surrogata tradizionale e gestazionale: nella prima la gestante utilizza non solo il proprio utero ma anche il proprio materiale genetico mentre nella seconda mette a disposizione solo l’utero, in quanto il materiale genetico, sia maschile che femminile,

⁷ La fecondazione eterologa, a differenza di quella omologa, non ha trovato inizialmente cittadinanza nel nostro ordinamento. Il legislatore, preoccupato che una simile tecnica procreativa potesse dar vita alla mercificazione del materiale genetico umano, aveva espressamente vietato, all’art. 4, comma 3, L. 19 febbraio 2004 n. 40, il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Tale divieto, assoluto e generale, è venuto meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2014 n. 162, In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, 2014, p. 2.827, con nota di La Rosa (2014, p. 802), con nota di Ferrando (2014a, p. 753), con nota di Carbone (2014, p. 1.062), con nota di Ferrando (2014b), la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della L. n. 40/04 nella parte in cui impediva il ricorso alla menzionata tecnica procreativa, in presenza di una patologia che fosse causa di sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile. Precisamente, la Consulta tra la necessità di evitare la commercializzazione del materiale biologico, e quella di tutelare e salvaguardare l’equilibrio psico-fisico della coppia, inciso dalla acquisita consapevolezza di non poter procreare, ha ritenuto di dar prevalenza a quest’ultima esigenza.

viene fornito da soggetti diversi⁸.

Quanto alle modalità, la maternità surrogata può essere onerosa o gratuita a seconda che l'impegno di portare avanti la gravidanza per altre persone venga remunerato o sia espressione di un “gesto di amore” da parte della gestante.

§ 2 LA MATERNITÀ SURROGATA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

Il ricorso alla tecnica della maternità surrogata, sia nella forma onerosa che in quella gratuita, ha diviso la comunità internazionale, in seno alla quale si sono registrati diversi orientamenti, che possono essere efficacemente riassunti in tre distinte posizioni.

Vi sono anzitutto gli ordinamenti, tra cui quello italiano, che vietano, mediante la previsione di un'apposita fattispecie criminosa, il ricorso alla maternità surrogata, poiché considerano tale tecnica procreativa offensiva sia della dignità della donna che del nato⁹.

Sotto il primo profilo, è stato osservato che la pratica della gestazione per altri, se è onerosa, determina la commercializzazione del corpo umano, in contrasto con l'art. 21 della Convenzione di Oviedo e con l'art. 3, comma 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. Renda, 2023, p. 290), nonché la strumentalizzazione della maternità al fine di soddisfare l'interesse egoistico a diventare genitori di una coppia: la gestante, infatti, si impegna a portare in grembo un bambino che, al momento della nascita, dovrà “consegnare” alla coppia committente.

⁸ L'individuazione dei diversi modelli attraverso i quali si può presentare la maternità surrogata sono esposti da Mirzia Bianca (2021) in corso di pubblicazione, letto in anteprima grazie alla cortesia dell'Autrice.

⁹ Autorevole dottrina ha osservato come il divieto di maternità surrogata affonda le radici nel diritto civile, in quanto tale tecnica instaura sulla vita del bambino e della gestante un inammissibile potere privato di controllo: essa si fonda su un contratto con cui si dispone di diritti inviolabili, efficace nei confronti di un soggetto estraneo all'accordo e vulnerabile, qual è il nascituro (così Morace Pinelli, 2023, p. 1.263).

Nel caso di surrogazione solidale, invece, potrebbe venire meno la mercificazione del corpo della donna¹⁰ ma permarrebbe comunque la lesione del diritto costituzionalmente garantito della maternità (cfr. Morace Pinelli, 2022, p. 1.179). Infatti, l'obbligo di disporre, posto alla base della suddetta tecnica procreativa, ha come effetto minimo quello di impedire alla donna di esercitare la funzione generativa per sé nel periodo in cui è incinta per altri (cfr. C.M. Bianca, 2023, p. 462) e, come effetto ulteriore ed eventuale, quello di impedirle l'esercizio dei diritti legati alla gravidanza, tra i quali rientra quello personalissimo all'interruzione volontaria della stessa nei casi previsti dalla legge (così Renda, 2023, p. 293).

Il pregiudizio alla dignità del nato, invece, emerge anzitutto dal processo di “cosificazione” che lo interessa¹¹: esso, al momento della nascita, viene ad essere considerato alla stregua di una *res* che la gestante deve consegnare alla coppia committente, alla quale, peraltro, si dovrebbe riconoscere, per rendere effettiva la tecnica della maternità surrogata, un “ripugnante” potere esecutivo del contratto volto ad ottenere la sottrazione del bambino dalla madre naturale nel caso, non improbabile, in cui quest'ultima cambi idea e decida di tenere il nascituro come proprio figlio.

La lesione della dignità del nato, inoltre, deriva anche dalla situazione di incertezza filiale¹² in cui viene a trovarsi il bambino non appena venuto alla luce: egli è biologicamente figlio della madre gestante ma formalmente figlio della coppia committente.

¹⁰ In senso contrario si veda Morace Pinelli (2023, p. 1.270), il quale osserva come la lesione della dignità della donna si ha anche nel caso di maternità surrogata solidale, in quanto la maternità non è liberamente desiderata, essendo subordinata al progetto di altri.

¹¹ In merito Mirzia Bianca ha affermato che la tecnica della maternità surrogata non determina solo la lesione della dignità della donna che rinuncia alla maternità ma anche quella del nato che viene a subire la “cosificazione” del suo stato (così Patti; Bianca, 2023).

¹² L'impossibilità di riconoscere il legame di filiazione tra il nato e il genitore d'intenzione, come rilevato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, si traduce in uno svantaggio per il minore, il quale viene posto in uno stato di incertezza giuridica (così Grasso, 2019, p. 758).

Vi sono poi ordinamenti, tra i quali si annovera l'Ucraina¹³, che si collocano in una posizione diametralmente opposta, in quanto ammettono la maternità surrogata sia nella forma gratuita che in quella onerosa, poiché non considerano la messa a disposizione dell'utero, per soddisfare l'esigenza genitoriale altrui, una pratica di per sé lesiva della dignità della donna o del nato.

Nei suddetti sistemi giuridici, l'interesse a diventare genitori assume la forma di un vero e proprio “diritto tiranno” in grado di prevalere su qualsiasi altro interesse che possa essere con lo stesso confligente. Esso, infatti, non è in alcun modo bilanciato né con la dignità della donna, che soprattutto nei casi di difficoltà economica potrebbe essere “costretta” a mettere a disposizione il proprio corpo, né con l'esigenza del nato a non essere trattato come l'oggetto di un negozio giuridico.

Tali interessi, infatti, vengono lasciati sullo sfondo, in quanto ciò che conta è realizzare “ad ogni costo” l'aspirazione della coppia committente a diventare genitori, anche se questo si risolva in un pregiudizio per la gestante e per il minore.

Vi sono, infine, altri ordinamenti, come ad esempio il Portogallo, che, nel tentativo di trovare un punto di incontro tra le tesi più conservatrici e quelle maggiormente progressiste, hanno superato la concezione monolitica della maternità surrogata, ritenendo che la stessa possa manifestarsi in diverse forme, non tutte lesive della dignità della donna.

Infatti, è stato osservato che mentre la maternità surrogata onerosa risulta contraria all'ordine pubblico, perché si traduce in una forma di mercimonio del corpo della donna, lo stesso, tuttavia, non potrebbe dirsi nel caso in cui il ricorso a tale tecnica sia il frutto

¹³ L'Ucraina, insieme alla Federazione Russa e alla Georgia, sono gli Stati che ammettono, con maggiore ampiezza, il ricorso alla maternità surrogata, tanto che non vi sono particolari limitazioni all'accesso a tale tecnica se non il diverso sesso della coppia committente. Tuttavia, alcune aperture, sebbene limitate alla maternità surrogata solidale, si registrano anche in altri Paesi come il Canada, alcuni Stati degli USA, la Gran Bretagna, la Danimarca, l'Olanda, e la Grecia (cfr. Dogliotti, 2023, p. 444).

di una libera scelta della gestante¹⁴, non dovuta a bisogni di tipo economico¹⁵.

In quest'ultima ipotesi, mancando la lesione della dignità della donna, alcuni ordinamenti hanno inteso attribuire prevalenza alla libera scelta della gestante (Patti; Bianca, 2023), nella consapevolezza che, ragionando diversamente, si sarebbe avallata una concezione “inferiorizzante della donna”, che, di diritto, viene qualificata come soggetto debole, incapace di decidere per sé anche quando voglia rendersi protagonista di un gesto di amore (così Azzarri, 2021, p. 1.169).

§ 3 IL PROBLEMA DEL C.D. “TURISMO PROCREATIVO” E LA SOLUZIONE DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

L’ordinamento italiano, come cennato, non ha recepito le aperture provenienti da altri Paesi, mantenendo fermo il divieto assoluto della maternità surrogata di cui all’art. 12, comma 6, L. 19 febbraio 2004 n. 40, sia nella forma onerosa che in quella gratuita¹⁶.

Tale chiusura ha determinato la nascita di quel fenomeno, definito con il termine poco elegante ma assai efficace di

¹⁴ In merito Salvatore Patti ha osservato che nel caso di maternità surrogata gratuita non si possa parlare di mercificazione perché la donna non riceve alcuna somma di denaro. Si tratta, infatti, di una libera scelta della gestante che potrà essere guardata con sfavore, ma non sino al punto da affermare che ricorra la violazione dell’ordine pubblico internazionale o un contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (così Patti; Bianca, 2023). A favore della maternità surrogata gratuita o altruistica si veda anche Grasso (2022, p. 72 e ss.), il quale giustifica tale tecnica facendo leva sull’atteggiamento altruistico e “donativo” della gestante.

¹⁵ Tale indirizzo troverebbe conferma, secondo parte della dottrina, nella pratica della donazione di organi che, pur determinando una lesione permanente del corpo del donante, è considerata atto socialmente apprezzabile (cfr. Patti; Bianca, 2023).

¹⁶ L’esigenza di trattare congiuntamente la maternità surrogata onerosa e gratuita è confermata dalla prassi dove si è constatato come quest’ultima figura sia estranea alla realtà. Infatti, negli Stati che ammettono la surrogazione c.d. gratuita sono previsti rimborsi palesemente sproporzionati per eccesso rispetto alle spese, tanto da dissimulare un vero e proprio corrispettivo: ad. es. in Canada è richiesto il pagamento di 30.000 dollari per rimborsare la surrogate (così Renda, 2023, p. 295).

“turismo procreativo”¹⁷, in virtù del quale diverse coppie italiane, naturalisticamente impossibilitate ad avere figli, ricorrono alla menzionata tecnica procreativa nei Paesi in cui è ammessa, per poi fare rientro nello Stato di residenza, chiedendo la trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero¹⁸.

Tale fenomeno¹⁹ ha posto la giurisprudenza di fronte alla problematica di bilanciare due situazioni che appaiono a prima vista inconciliabili: da un lato, l’esigenza di mantenere fermo il divieto e, dall’altro, la preoccupazione di assicurare al figlio nato da maternità surrogata gli stessi diritti dei bambini procreati naturalmente²⁰.

La ricerca di una soluzione di compromesso ha spinto le Sezioni Unite²¹ a negare la trascrizione automatica dell’atto di nascita formatosi all’estero, in quanto tale pratica non solo avrebbe aggirato il divieto posto dalla L. n. 40/04 ma avrebbe determinato altresì un insanabile contrasto (cfr. Salanitro, 2020, p. 912) con l’ordine

¹⁷ Tale fenomeno è stato definito anche con la ben più elegante espressione “viaggio dei diritti” (così Lucchini Guastalla, 2017, p. 1.725).

¹⁸ L’esigenza di evitare l’aggiramento del divieto di cui all’art. 12, comma 6, L. n. 40/04 è sfociato in un progetto di legge (proposta n. 884 Varchi ed altri di Modifica dell’art. 12 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, in materia di perseguitabilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano) volto all’introduzione del reato universale per chi ricorre alla tecnica dell’utero in affitto. La suddetta proposta normativa, che mira all’incriminazione dei cittadini italiani che accedono alla tecnica della maternità surrogata all’estero, a sommesso avviso di chi scrive, appare sproporzionata, contraria al principio di territorialità del diritto penale – che, come noto, può essere derogato solo in presenza di doppia incriminazione – ma soprattutto poco attenta alle esigenze del nato, in quanto non risolve il problema centrale che pone oggi la maternità surrogata, ovvero la tutela del nato una volta che la coppia committente abbia fatto ricorso a tale tecnica.

¹⁹ Il problema del turismo procreativo è stato già messo in evidenza da Scalisi (2017, p. 1.099), il quale ha auspicato una maggiore regolamentazione del divieto normativo.

²⁰ Autorevole dottrina ritiene che il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra due esigenze inconciliabili darebbe vita ad un vero e proprio “osimoro giuridico” (così Bianca, 2021).

²¹ Cfr. Corte di cassazione, Sez. Un., 8 maggio 2019 n. 12193, In: **Il Foro Italiano**, Milão, Ed. Il Foro Italiano, 2019, v. I, p. 427 con nota di Luccioli (2020, p. 544), con note di Valongo (2020) e Salvi (2020b, p. 1.624); In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2019, p. 653, con note di Dogliotti (2020, p. 667) e di Ferrando (2020, p. 677); in www.Rivistafamilia.it (2019, p. 345) con nota di Bianca (2019); In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, 2019, p. 1.198, con note di Giunchedi (2019, p. 1.212) e Winkler (2019, p. 1.125); in Giustiziacivile.com, 2019, 29 maggio 2019 con nota di Salanitro (2019), con note di Venuti (2019) e di Barba (2019).

pubblico internazionale²².

Ciò nonostante, la Suprema Corte – al fine di evitare che la condotta illecita dei genitori ricada sul nato, che è soggetto terzo rispetto al *pactum sceleris* tra la gestante e la coppia committente²³ – ha affermato che colui che ha partecipato al progetto procreativo senza aver prestato il proprio materiale biologico (c.d. genitore di intenzione) possa instaurare un rapporto giuridico con il minore attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) L. 4 maggio 1983 n. 184²⁴.

Tale soluzione, però, non ha convinto la Corte Europea dei diritti dell’uomo²⁵ che ha osservato come la tecnica dell’adozione in

²² Il riferimento all’ordine pubblico internazionale era stato già compiuto dalle Sezioni Unite in occasione della apertura alla delibazione di sentenze straniere aventi ad oggetto danni punitivi. In tal senso si veda Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601 In: **Responsabilità Civile e Previdenza**, Milano, Ed. Giuffrè, 2017, con note di Scognamiglio (2017, p. 1.597); In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, 2017, 1787, con nota di Majo (2017, p. 1.042), con il commento di Consolo (2017, p. 1.050); In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, 2017, p. 419, con note di La Torre (2017, p. 429), Monateri (2017, p. 437), e Ponzanelli (2017, p. 435) e 12193, In: **Il Foro Italiano**, Milão, Ed. Il Foro Italiano, 2017, p. 435, con note di D’Alessandro (2017, p. 2.639); Palmieri; Pardolesi, 2017, p. 2.630); In: **Banca Borsa e Titoli di Credito**, Milano, Ed. Giuffrè, 2017, p. 568, con nota di Benatti (2017); in www.Giustiziacivile.com, 2018 con nota di Bianca (2018).

²³ Sesta (2023a, p. 394) ha osservato che “la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d’intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l’ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso”.

²⁴ Il ricorso all’adozione in casi particolari è funzionale a garantire lo sviluppo della personalità del minore, operando sul piano dei bisogni materiali ed esistenziali dello stesso e non su quello egoistico della coppia che, a tutti i costi, vuole soddisfare il desiderio di genitorialità (così Recinto, 2023, p. 436). In senso contrario, si veda Spadafora, il quale, da un lato, condivide l’affermazione delle Sezioni Unite concernente la contrarietà della pratica all’ordine pubblico internazionale ma dall’altro critica la soluzione dell’adozione in casi particolari individuata dalla Suprema Corte per bilanciare il divieto interno alla maternità surrogata e la possibilità per le coppie italiane di accedere a tale pratica negli Stati in cui è ammessa (cfr. Sesta, 2023b, p. 428). Infatti, l’Autore, al fine di contemperare la tutela delle qualità esistenziali del nato con la salvaguardia della dignità della gestante, valorizza il rapporto genitoriale che si instaura tra il minore e la madre partoriente. Tale ricostruzione, che avrebbe un appiglio normativo nell’art. 269, comma 3, c.c., consentirebbe di affermare che tra i diritti del minore figura primariamente quello ad avere un padre e una madre (così Spadafora, 2023, p. 468).

²⁵ Cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 10 aprile 2019, n. 16, In: **Diritto delle Successioni e della Famiglia**, Napoli, Ed. E.S.I., 2020, p. 1.035 con nota di Tullio (2020) nonché Salvi (2020a, p. 241).

casi particolari non assicura un'adeguata tutela al nascituro per tre ordini di ragioni.

Innanzi tutto, non fa sorgere rapporti di parentela tra il minore adottato e i familiari dell'adottante.

Inoltre, non garantisce al nato la possibilità di instaurare un rapporto giuridico con il genitore d'intenzione, in quanto l'adozione in casi particolari richiede l'assenso del genitore biologico che potrebbe non prestarlo per motivi che sono estranei alla tutela del nato, come, ad esempio, il rapporto conflittuale con il proprio *partner*.

In ultimo, non consente al nato di far valere i propri diritti di figlio nei confronti del soggetto che, pur partecipando al progetto procreativo, non abbia poi voluto adottare il minore.

Tale arresto, come correttamente rilevato dalla Corte costituzionale²⁶, ha determinato un vuoto di tutela che, in assenza di uno specifico intervento legislativo, la giurisprudenza ha cercato di colmare.

Infatti, la prima sezione della Corte di cassazione²⁷, nel sollecitare nuovamente l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, ha proposto di scomporre la monoliticità del divieto, evidenziando come la surrogazione di maternità possa assumere diverse forme non tutte lesive della dignità della donna.

In altri termini, la Suprema Corte, sulla falsariga di quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza tedesca²⁸, ha proposto di

²⁶ Sul punto, si veda Corte cost. 9 marzo 2021 n. 33, In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, 2022, p. 301, con nota di Calderai (2021, p. 677), con note di Dogliotti (2021, p. 688) e Ferrando (2021, p. 609), con nota di Checchini (2021, p. 1.034), con nota di Tonolo (2021).

²⁷ Il riferimento è a Cass. 21 gennaio 2022 n. 1842, In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, 2022, 1825, con nota di Salanitro (2022, p. 1.055), con nota di Federico (2022).

²⁸ Il *Bundesgerichtshof*, nella nota pronuncia del 10 dicembre 2014, in *Neue Juristische Wochenschrift* (Frankfurt, Ed. Beck, 2015, p. 479) con nota di Heiderhoff (2015), ha affermato che la maternità surrogata non contrasta con l'ordine pubblico internazionale quando sia a titolo gratuito, in quanto non vi sarebbe alcuna mercificazione del corpo della donna che metta a disposizione il proprio corpo volontariamente e in assenza di corrispettivo. La lesione dell'ordine pubblico internazionale non si avrebbe neanche nel caso di maternità surrogata onerosa quando le condizioni economiche della donna

effettuare una valutazione caso per caso, aprendo alla suddetta tecnica procreativa nei casi in cui vi sia un rapporto biologico almeno con una parte della coppia, non vi siano stati condizionamenti, motivati anche da ragioni economiche, nella scelta della donna di ricorrere a tale tecnica e sia stato riconosciuto alla gestante la possibilità di revocare il consenso (cfr. Sesta, 2023a, p. 391).

Le Sezioni Unite²⁹, tuttavia, non hanno colto lo spunto offerto dalla Corte rimettente, confermando il proprio tradizionale orientamento. Infatti, hanno rilevato che il legislatore italiano, nel disapprovare ogni forma di maternità surrogata, ha inteso tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione oggettiva, in quanto nulla cambia per la madre e per il bambino se la surrogazione avvenga a titolo oneroso o gratuito.

Inoltre, la valutazione caso per caso, proposta dall'ordinanza di rimessione, finirebbe per essere attribuita, in prima battuta, non al giudice, bensì all'ufficiale di stato civile, il quale si troverebbe nella situazione di concreta impossibilità di accettare se la gestante abbia ricevuto un corrispettivo economico o se vi sia stato un approfittamento della situazione di soggezione in cui la stessa si trovava.

In ultimo, le Sezioni Unite hanno affermato che l'istituto dell'adozione in casi particolari è in grado di assicurare al minore una piena tutela.

Infatti, l'impedimento per il nato ad instaurare un rapporto di parentela con i familiari del genitore di intenzione, giustamente

siano tali da poter escludere che la sua decisione sia stata influenzata dal bisogno. Viceversa, un contrasto con l'ordine pubblico internazionale potrebbe in astratto verificarsi nei casi in cui la donna versa in stato di bisogno ed effettua la maternità surrogata dietro corrispettivo. Tuttavia, secondo il *Bundesgerichtshof*, in tal caso si dovrebbe accettare il contrasto perché una diversa soluzione danneggierebbe il nato che, come osservato nel corpo del saggio, sarebbe un soggetto terzo rispetto al *pactum sceleris* posto in essere tra la coppia committente e la gestante (cfr. Patti, 2023, p. 621).

²⁹ Il riferimento è a Cass, Sez. Un., 30 dicembre 2022 n. 38162, In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, 2320 con nota di Salvi (2023) e In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2023, p. 408, con note di Recinto (2023, p. 430); Dogliotti (2023, p. 437) e Spadafora (2023, p. 456); in www.Giustiziainsieme.it con nota di M. Bianca (2023).

rilevato dalla giurisprudenza sovranazionale, è venuto meno a seguito di un recente arresto della Consulta³⁰ con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 L. n. 184/83, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300 comma 2 c.c., non consentiva l'instaurazione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (cfr. Senigaglia, 2022, p. 1.334).

Inoltre, la Suprema Corte non ha ritenuto che l'assenso richiesto dall'art. 46 L. n. 184/83 al genitore biologico importi per il nato una tutela ridotta, poiché il requisito appena menzionato deve essere letto in combinato disposto con l'art. 57 L. n. 184/83³¹, in modo da assicurare il *best interest of the child*.

Pertanto, il giudice dovrà accettare se, nel caso concreto, il rifiuto opposto dal genitore biologico sia effettivamente espresso a tutela del minore o sia solo frutto del rapporto conflittuale tra la coppia (cfr. Recinto, 2023, p. 435), con l'ovvia conseguenza che, laddove l'organo giudicante ritenga che il mancato assenso sia dipeso da ragioni estranee alla tutela del minore potrà pronunziare ugualmente l'adozione.

§ 4 IL VUOTO DI TUTELA DEL MINORE NON ADOTTATO A SEGUITO DELLE SEZIONI UNITE E IL TENTATIVO DELLA DOTTRINA DI COLMARLO

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite, seppure equilibrata, non assicura ancora una piena tutela al nato, in quanto l'adozione in casi particolari non gli permette di far valere i diritti

³⁰ Il riferimento è a Corte cost. 28 marzo 2022 n. 79, In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2022, p. 897, con nota di Sesta (2022) e In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2022, p. 1.013 con nota di Cinque (2022).

³¹ La condivisione del progetto genitoriale e la relazione di affetto e cura tra adottante ed adottando sono da considerarsi il presupposto di fatto che rende irragionevole il rifiuto del genitore biologico, al quale non è rimessa alcuna discrezionalità, perché l'art. 46 L. n. 184/83 non è avulso dalla logica scaturente dall'art. 57, L. n. 184/1983, il quale impone al giudice l'obiettivo di perseguire sempre l'interesse del minore nell'ambito del procedimento di adozione particolare, anche quando ciò comporti una valutazione di inefficacia o irrilevanza *ex officio* del dissenso (ingiustificato) del genitore biologico [così Salvi, 2023, p. 2.325].

al mantenimento, all'assistenza e financo all'amore³² nei confronti del genitore di intenzione che, pur avendo partecipato al progetto procreativo, non abbia successivamente voluto instaurare alcun legame giuridico con il nascituro.

L'adozione, infatti, si basa sull'iniziativa del genitore e non anche del minore. Tale limitazione, se trova una adeguata giustificazione nella finalità assistenziale che connota le ipotesi classiche di adozione – dove l'adottante offre il proprio affetto ad un soggetto totalmente estraneo alla sua sfera biologica e procreativa – mal si concilia con la realtà della maternità surrogata.

In tal caso, infatti, il genitore di intenzione, pur non avendo legami biologici con il nato, non è ad esso totalmente estraneo, essendo il minore il frutto del progetto procreativo che tale soggetto ha portato avanti con il *partner*.

Si dovrebbe allora riconoscere al nascituro la facoltà di far valere i diritti propri dello status di figlio, nella consapevolezza che “chi con il proprio comportamento, sia esso un atto procreativo o un contratto (lecito o illecito), determina la nascita di un bambino, se ne deve assumere la piena responsabilità e deve assicuragli tutti i diritti che spettano ai bambini nati ‘lecitamente’.”³³.

Tale esigenza ha portato parte della dottrina ad ipotizzare di differenziare gli effetti tra il soggetto che, pur avendo partecipato al progetto procreativo non ha poi voluto adottare il figlio del *partner* e il nato, sulla falsariga di quanto previsto per il matrimonio putativo (cfr. Bianca, 2023, p. 170) dall'art. 128, comma 2, c.c. (così Morace Pinelli, 2023, p. 1.283 s.). In tal modo, infatti, si tutelerebbe il minore senza favorire colui che ha agito in violazione della legge.

Alle medesime conclusioni, seppur attraverso un diverso percorso argomentativo, perviene altra dottrina, la quale ha

³² Autorevole dottrina ha affermato tra i diritti del figlio debba includersi quello all'amore, inteso come “l'interesse a ricevere quella carica affettiva di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua formazione” (così Bianca, 2006, p. 211 s.).

³³ Cfr. Cass, Sez. Un., 30 dicembre 2022 n. 38162 cit.

proposto di estendere analogicamente l'art. 279 c.c. (sul punto si veda Salanitro, 2021, p. 948) che, per i casi in cui non è possibile proporre domanda volta al riconoscimento giudiziale della paternità o maternità, consente al nato fuori dal matrimonio di agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione³⁴. Infatti, considerando genitore non solo il donatore genetico di vita ma anche colui che ha concorso con la propria volontà a mettere al mondo il nato tramite surrogazione, si potrebbe applicare tale norma anche nel caso in esame, con la conseguenza di spezzare la reciprocità di diritti e obblighi propria dello stato di figlio: l'adulto dovrebbe garantire al nato i diritti, anche di carattere successorio, che discendono dallo *status filiale* ma non potrebbe vantare alcuna pretesa nei confronti di quest'ultimo (cfr. Renda, 2023, p. 308).

La tesi suesposta non ha persuaso altra parte della dottrina (il riferimento è a Sesta, 2024, p. 164), la quale ha osservato come non si possa equiparare la situazione di chi ha generato biologicamente un figlio che non può essere dichiarato né riconosciuto a quella di chi ha concorso con la propria volontà a mettere al mondo il nato tramite surrogazione, in quanto l'intenzione non può ritenersi di per sé stessa idonea a creare un rapporto filiale.

Tale indirizzo dottrinale, pur negando l'applicazione analogica dell'art. 279 c.c., ha riconosciuto al minore “abbandonato” i diritti propri del figlio attraverso il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2043 c.c., da attuarsi eventualmente anche in forma specifica (così Sesta, 2024, p. 164).

Infatti, mediante l'azione risarcitoria il nato potrebbe reclamare in giudizio i costi di mantenimento, istruzione ed educazione che il soggetto che ha preso parte al progetto procreativo non ha sostenuto (cfr. Calderai, 2023, p. 676).

³⁴ L'essere educato o l'essere istruito sono declinazioni dell'unico interesse del minore a formarsi nell'esperienza di vita della sua famiglia, cioè interesse a crescere nella sua famiglia [così Bianca, 2005, p. 133].

§ 5 LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO NORMATIVO: PROSPETTIVE DI RIFORMA

Il citato dibattito dottrinale testimonia che la soluzione dell'adozione in casi particolari non garantisce, nonostante i ritocchi della Consulta e l'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalle Sezioni Unite, una tutela piena al nato da maternità surrogata che ancora si trova in una posizione deteriore rispetto a coloro che sono stati procreati naturalmente.

L'individuazione di un punto di equilibrio tra la tutela del nato da maternità surrogata e il divieto che circonda tale tecnica nel nostro ordinamento non può essere individuato dalla giurisprudenza. Un compito così delicato, infatti, non può che spettare al legislatore³⁵ che dovrebbe, a sommesso avviso di chi scrive, farsi carico dell'onere di innovare la disciplina delle adozioni, prevedendo in aggiunta alle ipotesi tradizionali una nuova figura che non si basi sul requisito dello stato di abbandono, ma ruoti intorno all'esistenza di un progetto di genitorialità e ad un concreto e autentico legame affettivo con il nato (cfr. Bianca, 2021).

Tale modello, contrariamente a quanto previsto dall'adozione di cui all'art. 44 lett. d) L. n. 184/83, dovrebbe presentare i caratteri della pienezza, l'avvio del procedimento anche su iniziativa del minore e la semplificazione dello stesso.

La necessità di prevedere, per il nato da maternità surrogata, una adozione piena in luogo di quella in casi particolari, si giustifica perché solo la prima si traduce in un modello che, nelle regole di tutela, mima i diritti della filiazione biologica (cfr. Bianca, 2021). Infatti, solo tale adozione spiega un effetto legittimante, di talché la relativa pronuncia equivale a filiazione, mentre un simile effetto non connota l'adozione in casi particolari (cfr. Gelli, 2024, p. 185).

³⁵ Tale esigenza è stata rilevata anche da Bonilini (2022, p. 313), il quale ha osservato che: “la necessità di portare ordine a una materia così delicata... appare evidente, poiché l'interprete è stato spesso costretto a forzare il dato normativo vigente, pur di fornire una risposta si necessaria, eppero insoddisfacente”.

Inoltre, l'esigenza di derogare all'impianto tradizionale dell'adozione, prevedendo l'iniziativa anche del minore, trova la sua giustificazione nella particolarità della situazione: nella maternità surrogata, contrariamente alle altre ipotesi in cui viene in rilievo l'adozione, non si adotta il figlio altrui, cioè un soggetto totalmente estraneo alla propria sfera giuridica, ma un bambino che è il frutto del progetto procreativo portato avanti con il proprio *partner* (cfr. G. Ferrando, 2023, p. 382).

Il riconoscimento al nato dalla gestazione per altri, per il tramite del curatore speciale³⁶, del potere di avviare la procedura adottiva gli consentirebbe di far valere i propri diritti nei confronti del soggetto che, pur avendo condiviso il progetto procreativo, non l'ha successivamente voluto adottare. In tal modo, si responsabilizzerebbe l'adulto che ha scelto di far venire al mondo il bambino e, al contempo, si riconoscerebbe al nato da maternità surrogata una tutela equivalente a quella del figlio non riconosciuto.

La semplificazione procedurale³⁷, in ultimo, neutralizzerebbe i potenziali pregiudizi che le lungaggini della procedura adottiva potrebbero arrecare al minore. Infatti, se nel tempo necessario per perfezionare l'adozione dovesse venire a mancare il genitore biologico, il nato si troverebbe privo di qualsivoglia legame giuridico con coloro che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo.

Queste suggestioni, che in parte sono state recepite in un recente disegno di legge³⁸, consentirebbero di far dialogare le diverse

³⁶ Per una compiuta disamina sul curatore speciale del minore, a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 si rinvia a Velletti (2023, p. 934); Rosetti (2023, p. 950); Molinaro (2023, p. 778); Fanelli (2023, p. 427) e Thiene (2023, p. 1.328).

³⁷ Tale esigenza è sottolineata da tempo dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale, dopo aver rilevato che la tecnica dell'adozione in casi particolari non è di per sé stessa pregiudizievole per il minore, ha affermato che gli interessi del nascituro vengono pregiudicati se questo non beneficia di una procedura adottiva rapida che gli permetta di ottenere in tempi celeri il riconoscimento dello stato (cfr. Calderai, 2020, p. 1.112).

³⁸ Si tratta del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bazoli, Delrio, Malpezzi, presentato il 12 settembre 2023, dal titolo “Disposizioni in materia di adozioni dei figli del coniuge, della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente

posizioni emerse nel panorama internazionale e, al contempo, assicurerrebbero al nato da maternità surrogata l'omogeneità dello *status filiale*, evitando il rischio, attualmente esistente, che taluno venga considerato figlio in alcuni Stati ma non in altri. Lo *status* di figlio, infatti, è unitario e, di conseguenza, non tollera al suo interno alcuna distinzione, in quanto “*la legge conosce solo figli*”³⁹.

RIFERIMENTI

AZZARRI, Federico. I diritti dei nati da gestazione per altri e i limiti costituzionali dell'ordine pubblico. In: **Nuove leggi civili commentate**. Padova: Cedam, 2021.

BARBA, Vincenzo. Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019. In: **GenIUS**, Bologna, Ed. GenIUS, p. 19 ss., 2019.

BENATTI, Francesca. Benvenuti danni punitivi... o forse no! In: **Banca Borsa e Titoli di Credito**, Milano, Ed. Giuffrè, 2017.

BIANCA, Cesare Massimo. **Diritto civile: la famiglia**, v. II.I. 7. ed. BIANCA, Cesare Massimo; SIRENA, Pietro (a cura di). Milano: Giuffrè, 2023.

BIANCA, Cesare Massimo. Il diritto del minore alla propria famiglia. In: COMPORTI, Marco; MONTICELLI, Salvatore (a cura di). **Studi in onore di Ugo Majello**. Napoli: E.S.I., 2005.

BIANCA, Cesare Massimo. La filiazione: bilanci e prospettive a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia. In:

nati all'estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40”, nel quale si prevede la soluzione dell’adozione piena con una procedura semplificata e snella.

³⁹ L'affermazione si deve a Bianca (2012, p. 237) e, più diffusamente, Bianca (2013, p. 1). L'illustre Autore ha fatto ricorso alla nota espressione per sottolineare l'ingiustificata disparità di trattamento a cui venivano sottoposti i c.d. figli naturali, rispetto a quelli legittimi, prima della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Diritto di Famiglia e delle Persone, Milano, Ed. Giuffrè, 2006.

BIANCA, Cesare Massimo. La legge italiana conosce solo figli. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, v. 59, n. 1, p. 1-6, 2013.

BIANCA, Cesare Massimo. Qualche necessaria parola di commento all'ultima sentenza in tema di danni punitivi. In: www.Giustiziacivile.com, 31 gennaio 2018.

BIANCA, Cesare Massimo. **Verso un più giusto diritto di famiglia**. In: **Iustitia**, Milano, Ed. Giuffrè, fasc. 2, p. 239-240, 2012.

BIANCA, Mirzia. La maternità surrogata. In: BIANCA, Mirzia (Dir.). **The best interest of the child**. Roma: Sapienza Università, 2021.

BIANCA, Mirzia. La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore? In: **Rivista Famiglia: Il Diritto della Famiglia e delle Successioni en Europa**, Pisa, Ed. Pacini, fascicolo 3, 2019.

BIANCA, Mirzia. Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema: Ancora qualche riflessione sul principio di effettività. In: **Questione Giustizia**, Roma, Ed. Associazione Magistratura Democratica, 6 febbraio 2023.

BONFANTE, Pietro. La gens e la familia. In: BONFANTE, Pietro. **Scritti giuridici**: famiglia e successione. v. I. Torino: Utet, 1926.

BONILINI, Giovanni. **Manuale di diritto di famiglia**. Milano: Utet, 2022.

CALDERAI, Valentina. Il dito e la luna: i diritti fondamentali dell'infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2021.

CALDERAI, Valentina. La dignità umana, legal irritant del XXI secolo: note minime sulla (in)disponibilità dei diritti inviolabili dopo S.U. 38162/2022. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2023.

CALDERAI, Valentina. La tela strappata di Ercole: a proposito dello stato dei nati da maternità surrogate. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2020.

CARBONE, V. Sterilità della coppia: fecondazione eterologa anche in Italia. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, p. 761-770, 2014.

CHECCHINI, Bianca. L’“omogenitorialità” ancora al vaglio della Corte costituzionale. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, 2021.

CINQUE, M. Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità. **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, n. 5, 2022.

CONSOLO, Claudio. Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti compensativi o comunque sopraccompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law). In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, n. 10, p. 1.050-1.057, 2017.

D’ALESSANDRO, Elena. Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve. In: **Il Foro Italiano**, Milão, Ed. Il Foro Italiano, v. 142, n. 9, p. 2.639-2.643, 2017.

D’AVACK, Lorenzo. La maternità surrogata: un divieto “inefficace”. In: **Diritto di Famiglia e delle Persone**, Milano, Ed. Giuffrè, fasc.1, p. 39 ss., 2017.

DI MAJO, Adolfo. Principio di legalità e di proporzionalità nel

risarcimento con funzione punitiva. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, 2017.

DISALVO, Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione procreativa e migliore interesse del minore. In: **Diritto di Famiglia e delle Persone**, Milano, Ed. Giuffrè, n. 3, 2023.

DOGLIOTTI, Massimo. Due madri e de padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile? In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, p. 688-703, 2021.

DOGLIOTTI, Massimo. Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri. In: **Giurisprudenza Genitorialità**, Roma, Ed. Maggioli, 2020.

DOGLIOTTI, Massimo. Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena: dove va la Cassazione?: e che farà la Corte Costituzionale?: commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 230. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2023.

DUSI, Brugi. Della filiazione e dell'adozione. In: FIORE, Pasquale (diretto da); BRUGI, Biagio (continuato da). **Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza**. Napoli-Torino, Marghieri, 1924.

FANELLI, Giuseppina. Brevi riflessioni sul curatore speciale del minore. In: **Judicium: Il Processo Civile in Italia e in Europa**, Pisa, Ed. Pacini, 2023.

FEDERICO, Angelo. Il divieto di maternità surrogata e il superiore interesse del minore. In: **Giustizia Civile: Revista Giuridica Trimestrale**, Milano, Ed. Giuffrè, Fascicolo 4, 2020.

FEDERICO, Angelo. La “maternità surrogata” ritorna alle Sezioni Unite. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, v. 2, p. 1.047 ss., 2022.

FERRANDO, Gilda. Autonomia delle persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita: illegittimo il divieto di fecondazione eterologa. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, p. 393-408, 2014a.

FERRANDO, Gilda. La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2021.

FERRANDO, Gilda. La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale: l'illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa”. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, v. II, n. 8/9, p. 1.068 ss., 2014b.

FERRANDO, Gilda. Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all'estero. I “piccoli passi” delle Sezioni Unite. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2023.

FERRANDO, Gilda. Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento. In: **Giurisprudenza Genitorialità**, Roma, Ed. Maggioli, 2020.

GELLI, Rebecca. L'adozione del partner omosessuale tra divieto di maternità surrogate e interesse del minore. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, p. 180-187, 2024.

GIUNCHEIDI, Diletta. Maternità surrogata tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, p. 1.198-1.225, 2019.

GRASSO, Alfio Guido. **Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status**. Torino: Giappicelli, 2022.

GRASSO, Alfio Guido. Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2019.

HEIDERFHOF, B. Anerkennung eines kalifornischen urteils zur elternstellung bei leihmutterschaft. In: **Neue Juristische Wochenschrift**, Frankfurt, Ed. Beck, 2015.

JEMOMO, Arturo Carlo. **La costituzione**: difetti, modifiche, integrazioni. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1966.

JEMOLO, Arturo Carlo. La famiglia e il diritto. In: LOMBARDO, Luigi Scavo (scelte e ordinate da). **Pagine sparse di diritto e storiografia**. Milano: Giuffrè, 1957.

LA ROSA, Emanuele. Il divieto “irragionevole” di fecondazione eterologa e la legittimità dell’intervento punitivo in materie eticamente sensibili. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2014.

LA TORRE, Mariaenza. Un punto fermo sul problema dei “danni punitivi”. In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, n. 4, 2017.

LUCCHINI GUASTALLA, Emanuele. Maternità surrogata e best interest of the child. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2017.

LUCCIOLI, Gabriella. Dalle sezioni unite un punto fermo in materia di maternità surrogata. In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, 2020.

MOLINARO, Francesco. Sub artt. 473-bis.7 e 473-bis.8 c.p.c. In: TISCINI, Roberta (a cura di). **La riforma Cartabia del processo civile**. Pisa: Pacini, 2023.

MONATERI, Pier Giuseppe. Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile. In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, n. 4, 2017.

MORACE PINELLI, Arnaldo. La maternità surrogata lede sempre

la dignità della donna: le ragioni di un divieto che non confligge con la tutela del nato dalla pratica illecita. In: **Diritto di Famiglia e delle Persone**, Milano, Ed. Giuffrè, 2023.

MORACE PINELLI, Arnaldo. Le persistenti ragioni del divieto di maternità surrogata e il problema della tutela di colui che nasce dalla pratica illecita: in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2022.

PALMIERI, Alessandro; PARDOLESI, Roberto. I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile. In: **Il Foro Italiano**, Milão, Ed. Il Foro Italiano, v. 142, n. 9, p. 2.630-2.638, 2017.

PATTI, Salvatore. Le Sezioni Unite e la maternità surrogata: dialogando con Michele Sesta. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, n. 3, 2023.

PATTI, Salvatore; BIANCA, Mirzia. Le Sezioni Unite e la maternità surrogate: riflessioni a confronto. In: **Rivista Famiglia: Il Diritto della Famiglia e delle Successioni en Europa**, Pisa, Ed. Pacini, 21 marzo 2023.

PONZANELLI, Giulio. Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato. In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, n. 4, 2017.

RECINTO, Giuseppe. Le “istruzioni” per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2023.

RENDÀ, Andrea. Ancora sulla surrogazione di maternità. Ragioni del divieto e tecniche di tutela del nato. In: **Europa e Diritto Privato**, Milano, Ed. Giuffré, fasc. 2, p. 281-350, 2023.

ROSETTI, Francesco. Il curatore del minore. In: BIANCA, Mirzia; DANOVÌ, Filippo (a cura di). **La nuova giustizia familiare e minorile**. 2023.

SALANITRO, Ugo. L'adozione e i suoi confine: per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2021.

SALANITRO, Ugo. L'ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la Prima Sezione si smarca... e apre alla maternità surrogate. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, 2020.

SALANITRO, Ugo. Maternità surrogata e ordine pubblico: la penultima tappa? In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, 2022.

SALANITRO, Ugo. Quale ordine pubblico secondo le sezioni unite?: tra omogenitorialità e surrogazione, all'insegna della continuità. In: **Giustizia Civile: Revista Giuridica Trimestrale**, Milano, Ed. Giuffrè, 29 maggio 2019.

SALVI, Gabriele. Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri. In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, n. 11, p. 2.320-2326, 2023.

SALVI, Gabriele. Il caso della gestazione per altri nel canone della CEDU ed i suoi effetti nel nostro ordenamento. In: PAGLIANTINI, Stefano (a cura di). **Ricerche di diritto europeo tra sostanza e processo**. Napoli: E.S.I., 2020a.

SALVI, Gabriele. Gestazione per altri e ordine pubblico: le Sezioni Unite contro la trascrizione dell'atto di nascita straniero. In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, n. 7, p. 1625-1631, 2020b.

SANGERMANO, Francesco. Famiglia e giuridicità da isola lambita dal mare del diritto a “fonte” ispiratrice della norma giuridica. In: ALPA, Guido (Ed.). **Liber amicorum per Paolo Zatti**. v. 1. Napoli: Jovene, 2023.

SCALISI, Vincenzo. Maternità surrogata: come “far cose con regole”. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, 2017.

SCOGNAMIGLIO, Claudio. Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio. In: **Responsabilità Civile e Previdenza**, Milano, Ed. Giuffrè, p. 1.109-1.122, 2017.

SENIGAGLIA, Roberto. Criticità della disciplina dell’adozione in casi particolari dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 79/22. In: **Nuove leggi civili commentate**. Padova: Cedam, 2022.

SESTA, Michele. La maternità surrogata: il perfetto equilibrio delle Sezioni Unite. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, 2023a.

SESTA, Michele. La maternità surrogata nel dialogo tra corti e dottrina. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2024.

SESTA, Michele. Note introduttive. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2023b.

SESTA, Michele. Stato giuridico di filiazione dell’adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, n. X, p. 897-909, 2022.

SPADAFORA, Antonio. Irriducibilità del totalitarismo “minoricentrico”? In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, 2023.

THIENE, Arianna. Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile. In: **Diritto di Famiglia e delle Persone**, Milano, Ed. Giuffrè, 2023.

TONOLO, Sara. La Corte costituzionale e la genitorialità delle coppie dello stesso sesso tra trascrizione degli atti di nascita esteri e soluzioni alternative. In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, v. 8-9, 2021.

TULLIO, Loredana. Nascere da madre surrogata e vivere inseguendo un legame. Il lungo cammino delle gemelle Mennesson. In: **Diritto delle Successioni e della Famiglia**, Napoli, Ed. E.S.I., p. 1.035-1.064, 2020.

VALONGO, Alessia. La c.d. “filiazione omogenitoriale” al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione. In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, n. 3, p. 544-558, 2020.

VELLETTI, Monica. Il tutore e il curatore del minore. In: BIANCA, Mirzia; DANOVIS, Filippo (a cura di). **La nuova giustizia familiare e minorile**. 2023.

VENUTI, Maria Carmela. Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri. In: **GenIUS**, Bologna, Ed. GenIUS, v. 2, fascicolo 2, p. 1-17, 2019.

WINKLER, M. Le Sezioni Unite sullo statuto giuridico dei bambini nati all'estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza? In: **Il Corriere Giuridico**, Milano, Ed. Ipsoa, n. 10, p. 1.225 ss., 2019.

Recebido em: 26-9-2025

Aprovado em: 14-11-2025